



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

I.I.S. LICEO ARTISTICO STATALE "SAN LEUCIO" (CE)

Via P. Tenga, 116 - 81100 Caserta

Distr. Scol. N. 12 – Cod. I.I.S. CEIS042009 – Cod. Fisc. 93098380616

Tel. 0823304 917 - Fax 0823361565 - Tel/Fax Presidenza 0823362304

e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it

LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO Cod. Istituto CESD042016

LICEO ARTISTICO CORSO PER ADULTI Cod. Istituto CESD04250E

Sede Succursale – Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain – 81100 Caserta – Tel. 0823326095

Sito web: <https://isasanleucio.edu.it/>



Alla D.S.G.A.

Alle/Ai docenti e al personale ATA
del Liceo Artistico "SAN LEUCIO" - CASERTA

Sul sito web della scuola: www.isasanleucio.edu.it

Agli Atti

OGGETTO: fruizione dei giorni di congedo art. 3, co. 3 della L. 104/92 - a.s. 2020/21 - AUTOCERTIFICAZIONE del/della dipendente, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 3, co. 3 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a richiedere alla Dirigente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, **se possibile**, con riferimento all'arco temporale del **MESE**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività scolastica, **salvo dimostrate situazioni di urgenza**.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'INPS con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 del 01.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di CIASCUN MESE, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Quindi, **s'invita** il personale interessato a **PRODURRE PIANIFICAZIONI MENSILI O SETTIMANALI di FRUIZIONE dei PERMESSI o, in ASSENZA di ALTRE INDICAZIONI, di COMUNICARE la RELATIVA FRUIZIONE con CONGRUO ANTICIPO di ALMENO 3 GIORNI**, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione», **rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza**, successivamente contemplato.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "... devono essere possibilmente fruiti dalle/dai docenti in giornate non ricorrenti", a tutela del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti.

Ancora, secondo l'art. 33, co. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile.

Anche in questa ipotesi la Legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero.

Naturalmente, anche la modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti ad "handicap gravi" deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Quindi,

Premesso che tale congedo - ove siano consolidati i requisiti per goderlo - non può essere rifiutato;

Considerata la necessità di contemperare il buon andamento della Pubblica Amministrazione con il diritto all'assistenza da parte del disabile o qualora il beneficio fosse personale per terapie o visite compatibili con la patologia per la quale è stato concesso l'art. 3, co. 3 della stessa Legge;

Considerato che il permesso è concesso per l'intera giornata e non per parte di essa;

Considerato lo stato di emergenza decretato dal nostro Paese e le norme ANTICOVID da adottare nelle Istituzioni scolastiche su indicazione del Ministero della Salute e del CTS, per evitare contagi e il diffondersi della Pandemia da SARS-CoV-2;

Considerato che detta emergenza impone ai dirigenti scolastici un'organizzazione della scuola puntuale e capillare, anche in merito alle sostituzioni del personale docente,

SI RICHIAMA

1. Quanto previsto dalla Circolare n. 13/2010 della Funzione Pubblica:

“Salvo **dimostrate situazioni di urgenza**, per la fruizione dei permessi, l'interessato/a dovrà comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile **con RIFERIMENTO all'INTERO ARCO TEMPORALE del MESE**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività [...]”.

2. Quanto previsto dalle Sentenze della Corte di Cassazione nn. 5574/2016 e 9217/2016:

Il dipendente che usufruisce di permessi giornalieri previsti dalla legge 104, art. 3, co. 3, ma ne fa uso per svolgere attività personali diverse dal prestare assistenza al portatore di handicap o lo assiste soltanto parzialmente o lo assiste in struttura pubblica (es. clinica, ospedale, ...) o quando è personale ne usufruisce per altre motivazioni non contemplate dalla normativa, può essere **legittimamente licenziato per giusta causa** dal datore di lavoro, senza preavviso.

Pertanto,

È DOVEROSO

programmare e concordare la fruizione dei permessi, così che l'urgenza rappresenti un'eccezione e non la normalità. Precisando che - il dipendente **non** è tenuto a presentare alcuna documentazione a giustificazione dei permessi ogni volta che ne fruisce - le richieste non comunicate con congruo preavviso di almeno 3 (tre) giorni devono **ESSERE CORRELATE a DIMOSTRZIONE di SITUAZIONI di URGENZA. Di CONSEGUENZA, TALI RICHIESTE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE da AUTOCERTIFICAZIONE, OVE si EVIDENZI il CARATTERE di URGENZA, in CONFORMITÀ al DISPOSTO di CUI ALL'ART. 47 del D.P.R. 445/2000.**

SI RAPPRESENTA

infine, che qualora il/la lavoratore/lavoratrice, utilizzi i permessi retribuiti concessigli, ex Legge n. 104/1992, per svolgere attività di altra natura che esulino da quanto contemplato dalla normativa vigente, incorrerà in legittimo licenziamento per giusta causa, **in QUANTO in TALE COMPORTAMENTO si RAVVISA la VIOLAZIONE dei DOVERI di CORRETTEZZA e BUONA FEDE, INCRINANDO il RAPPORTO di FIDUCIA tra DATORE di LAVORO e LAVORATORE.**

SI RICHIEDE

infine, al personale di questa Istituzione scolastica, che già ha presentato a quest'Ufficio la documentazione di rito per la fruizione dei giorni in oggetto, di **PRODURRE, entro il 20/09/2021, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE**, indirizzata ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA.

Il/la dipendente AUTOCERTIFICHERÀ, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, "**CHE NULLA è CAMBIATO RISPETTO a QUANTO DICHIARATO nell'a.s. 2020/2021**".

Tanto per gli accertamenti del caso e per dovere d'Ufficio.

F/TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.